

dimodochè omettendola nella seconda parte s'incorrerebbe in un equivoco.

DABORMIDA. Ma oltre a ciò è da notare che realmente l'osservazione del deputato Lanza non è sussistente, perchè vi sono certe infermità che possono aver cagionato la perdita d'un membro e che sono riconosciute equivalenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 8 così emendato, che mi fo a rileggere:

« L'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede, e le infermità equivalenti a tale perdita, provenienti dalle cause accennate nell'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi precedenti. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Consulterò la Camera se intenda formare di queste due parti un articolo solo, oppure se creda doversi dividere in due.

(La Camera approva la riunione delle due parti in un solo articolo.)

Rileggo l'intero articolo (*Vedi sopra*), e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 9 proposto pure dal deputato Dabormida:

« Le ferite e le infermità contemplate nell'articolo 4 danno diritto al *maximum* della pensione al militare che non abbia raggiunti gli anni di servizio che conferiscono il diritto alla giubilazione per anzianità. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Viene l'articolo 10 che trovasi essere il 1° della sezione terza.

« SEZIONE III. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti. »

— Art. 10. La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto dal 1° alinea dell'articolo 8.

« Per l'effetto del presente articolo sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti pei bass'ufficiali e soldati. »

Qui il signor Quaglia. . .

DI PETTINENGO, commissario regio. (Interrompendolo) Domanderei di fare un'aggiunta all'alinea dell'articolo 10, ove è detto:

« Per l'effetto del presente articolo sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti pei bass'ufficiali e soldati. »

Io aggiungerei: « E per gli uffiziali e bass'ufficiali dello stato maggiore delle piazze l'indennità d'alloggio, » riservandomi di dimostrare la convenienza di quest'aggiunta a suo tempo.

PRESIDENTE. Il commissario regio propone su questo articolo le seguenti aggiunte:

« E per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze l'indennità d'alloggio. »

Il deputato Quaglia propone quest'altra aggiunta:

« E così pure gli assegnamenti in natura od in danaro stabiliti dai regolamenti a favore degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati in impiego sedentario, con paga inferiore a quella del relativo loro grado nella fanteria. »

Il deputato Quaglia ha la parola per lo sviluppo della sua proposta.

QUAGLIA. Il deputato Dabormida ha già fatto un commovente quadro non ha guari della strettezza dei sottotenenti dell'armata, i quali hanno uno stipendio mensile di 90 franchi.

Io mi propongo di far prendere in considerazione quegli

uffiziali, i quali sono a tal riguardo di molto al disotto dei medesimi, voglio dire degli aiutanti di piazza, i quali, benchè uffiziali, il più soventi carichi di famiglia, non meno che di onorati e lunghi servigi, non fruiscono che di 60, 70 al più 80 lire al mese, e la loro posizione è veramente degna di riguardi, sì a non renderla, nel caso di ritiro, cotanto inferiore a quella degli uffiziali dell'armata.

Ma se gli aiutanti di piazza hanno ragione ad essere paraggiati nel ritiro agli altri uffiziali, e almeno non totalmente danneggiati, non vi è nemmeno motivo perchè anche agli altri uffiziali, cioè maggiori e comandanti, non si tenga conto dell'inferiorità, non giustificata dalla ragione, in cui gli uffiziali tutti di questa categoria sono condannati riguardo all'interesse materiale.

Per compensare questo scapito giova ed è giusto che loro si tenga conto, nel fissare il limite massimo di loro pensione, della indennità per l'alloggio, sia che questa loro si corrisponda in danaro ovvero in natura, perchè può benissimo succedere che in certe località si voglia somministrar loro l'alloggio in natura, ed in alcune altre invece si preferisca di dar loro l'equivalente valore.

Siccome il commissario regio accede in sostanza alla mia proposta, io, per non abusare dei preziosi momenti della Camera, non mi farò a giustificare con ulteriore sviluppo questa mia proposizione, la quale si appoggia in sostanza alla riflessione che gli uffiziali tutti di piazza hanno la paga inferiore di uno o di due gradi di quelli che sono in fanteria senza essere animati da speranza avvenire, senza che sia valutato per nulla o limitatamente tutto il tempo del loro lungo e mal retribuito servizio.

Dico inoltre che, secondo l'antico sistema, generalmente non avevano essi giubilazioni, e si lasciano spegnere al loro posto; il che più non è dacchè la smania di promozioni rapide spinse anche i medesimi, a loro malgrado e ancora in salute, in forzato ritiro, mentre all'incontro in Francia gli uffiziali di piazza, oltre di avere la paga annessa al loro grado, hanno l'indennità d'alloggio, l'indennità d'ufficio e l'indennità di rappresentanza. Oltre di ciò le piazze sono divise secondo i gradi d'importanza, ed hanno un assegnamento relativo alle medesime, e il servizio fatto nelle medesime loro conta per il ritiro. È probabile che quest'ordine d'impieghi verrà riformato, ed io spero che lo sarà pel bene di questo servizio, ed è per questo motivo che mi sono valso dell'espressione *impieghi sedentari*, di modo che resta in facoltà applicarla a quegli di impieghi che il Governo crederà di porre in quella categoria nella quale non comprenderà forse tutte le piazze, nè solamente le piazze.

PRESIDENTE. Domando se la proposizione del deputato Quaglia sia appoggiata.

(È appoggiata.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Se nessuno parla sull'aggiunta del deputato Quaglia, allora, prima che venga a votarsi, parlerò in appoggio dell'emendamento che ho proposto, al quale crederei doversi dare la preferenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento che propone il commissario regio. (*Vedi sopra*)

MENABREA. Je m'associe entièrement à la pensée bienveillante émise par M. le général Quaglia en faveur des officiers de place. En effet ces officiers, quoique non appliqués au commandement des troupes, n'en font pas moins un service fatigant, et rendent des services importants qu'il est impossible de méconnaître. Toutefois je pense que l'amendement proposé par l'honorable général Quaglia n'atteint qu'imparfaitement le but qu'il se propose de faire jouir à ces